

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 96**

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Bilò

*presentata in data 9 febbraio 2022*

-----

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 MAGGIO 2012, N. 13  
(RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15  
“NORME PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE  
PROTETTE NATURALI”) E 7 FEBBRAIO 2019, N. 2  
(DISPOSIZIONI PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO)

-----

**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 13/2012)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15 "Norme per l'istituzione e gestione delle Aree protette Naturali") è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti della Regione;"

2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: "Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi."

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/2012 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. Nel caso di votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voto la proposta si intende respinta."

**Art. 2***(Modifiche alla l.r. 2/2019)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente Parco Regionale del Conero) è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti della Regione;"

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

"1. Per la nomina del Presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012."

**Art. 3***(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.

**Art. 4***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.